

## Protocollo di udienza davanti al Giudice di Pace

*In occasione del Convegno "Giudice di Pace di Genova - Problemi e prospettive" organizzato, lo scorso dicembre, dall'Osservatorio genovese sulla giustizia civile "Jusgenova" (composto da Avvocati, Magistrati togati e Magistrati onorari) è stata siglata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avv. Stefano Savi, e dal Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Genova, Dott. Gaspare Ingianni, l'allegata proposta di protocollo d'udienza.*

*Si tratta, sostanzialmente, di un insieme di regole di condotta concordate tra Avvocati e Magistrati per una più efficiente gestione del processo che in altri Fori ha già avuto positivi riscontri.*

*Il Consiglio dell'Ordine, quindi, al fine di rendere più agevole per i Colleghi lo svolgimento dell'attività giudiziale davanti al Giudice di Pace ed in ossequio allo spirito di collaborazione che ha sempre improntato i rapporti tra Avvocatura e Magistratura presso questo Foro, ha ritenuto importante aderire alla richiesta dell'Osservatorio di concertarne il testo.*

*Il Protocollo così predisposto verrà applicato dai Giudici di Pace ma rappresenta, in questa prima fase sperimentale, una proposta sulla quale i Colleghi sono invitati a manifestare eventuali osservazioni anche in prospettiva di identiche iniziative per altri Uffici e per altri aspetti del processo.*

### PROPOSTA DI PROTOCOLLO DI UDIENZA

#### CONDOTTA DEL GIUDICE

Nell'esercizio delle sue funzioni il Giudice di Pace, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività d'ufficio, evitando, per quanto possibile, disagi ai cittadini ed ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario. Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo, assicurando loro le condizioni per esplicarla al meglio. Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.

Cura di raggiungere nell'osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo soprattutto quando sia in questione la libertà e reputazione delle persone.

#### COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Parte attrice, nei limiti del possibile, si costituirà almeno 10 giorni prima dell'udienza e parte convenuta si costituirà in udienza almeno 3 giorni prima in cancelleria o quanto meno comunicherà tempestivamente, e comunque non appena possibile, alla controparte la propria costituzione, anche futura.

#### FASCICOLI DI PARTE E ATTI

I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c. con sezioni separate per atti e documenti, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo. In caso di produzione di documenti in udienza, il difensore ne depositerà copia per tutti i difensori costituiti in giudizio e se ne darà specifico atto a verbale.

Nel caso di ritiro del fascicolo di parte, gli avvocati avranno cura, all'atto del rideposito, di ordinarlo in ogni sua parte.

#### COMUNICAZIONI NEL PROCESSO

Gli avvocati ed i c.t.u. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire un'agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica) di ogni comunicazione.

Il giudice, con l'accordo dei difensori, potrà autorizzare ex art. 151 c.p.c. la comunicazione delle ordinanze anche in modo diverso da quanto previsto dagli artt. 134 e 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., ad esempio, mediante fax o posta elettronica disponendo che sia accertata l'effettiva ricezione.

#### SVOLGIMENTO PRIMA UDIENZA

si raccomanda che la trattazione delle cause di prima udienza venga effettuata nella prima parte dell'udienza stessa secondo l'orario stabilito dall'Ufficio.

Nel fissare l'orario il giudice terrà comunque presente la necessità che per ogni causa vi sia il tempo sufficiente per l'esposizione delle rispettive posizioni, la formulazione delle domande ed eccezioni nonché l'adozione dei relativi provvedimenti. Si suggerisce pertanto di suddividere l'udienza in due parti, di cui la prima destinata alle cause di prima udienza, e la seconda per altri adempimenti (udienze di trattazione successive alla prima, comparizione delle parti, giuramento c.t.u., etc.), onde evitare sovrapposizioni. Non è realistico ipotizzare una comparizione generalizzata delle parti alla prima udienza. Essa potrà avvenire pertanto in una successiva udienza da fissarsi entro breve termine e solo qualora la natura della causa lo consigli secondo il prudente apprezzamento del giudice, sentiti i difensori delle parti.

nella prima udienza di comparizione si eviterà la dichiarazione espressa di contumacia della parte assente, prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza.

#### UDIENZA DI TRATTAZIONE

Nella organizzazione dell'udienza sono opportuni i seguenti accorgimenti:

- le attività di ammissione di mezzi istruttori, conclusioni, giuramento di consulenti etc. si svolgeranno (a seconda delle disponibilità del ruolo di udienza), nella seconda parte dell'udienza esaminata al punto precedente, o in altra udienza specificamente destinata a tali attività, seguendo orari predeterminati per ogni causa, tenuto sempre conto della verosimile durata di ciascuno degli adempimenti e garantendo comunque un adeguato spazio temporale di interlocuzione con i difensori;
- i provvedimenti di cui all'art. 309 c.p.c. verranno adottati dal giudice al termine dell'udienza;
- il giudice nel provvedimento di ammissione delle prove orali, nel caso di liste testimoniali non esauribili in unica udienza, indicherà il numero di testimoni che verranno escussi all'udienza fissata, garantendo un tempo adeguato per la loro audizione.

#### UDIENZA EX ART. 320 c.c. - INTERROGATORIO LIBERO

1. L'interrogatorio libero avrà ad oggetto le circostanze ri-

